

REGOLAMENTO DIDATTICO a.a. 2023/2024

Corso di laurea in *International Studies* Classe 36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Art. 1 Requisiti per l'accesso

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in *International Studies* occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Capacità di comprensione della lingua inglese (pari a un B2 del quadro comune europeo di riferimento per le conoscenze delle lingue)
- Essenziali competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano gli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

Per conseguire il titolo di laurea è necessario possedere adeguate conoscenze della lingua italiana (vale a dire si deve essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua italiana). Gli studenti stranieri non in possesso di tale requisito dovranno seguire un'attività formativa, senza CFU, che consenta loro di raggiungere tale livello di comprensione della lingua italiana.

• Modalità di ammissione

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Per l'a.a. 2023/24 il numero previsto è di 180 studenti. Il numero di studenti iscrivibili, a ogni modo, e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

È necessario il possesso della capacità di comprensione della lingua inglese e delle essenziali competenze logico-matematiche. Tali conoscenze sono verificate secondo una delle seguenti modalità:

colloquio individuale, questionario a risposta multipla, questionario a risposta sintetica aperta, prova scritta (a risposta multipla o a risposta sintetica aperta) e orale.

Le modalità di svolgimento e i dettagli relativi alla prova di verifica saranno annualmente definiti nel bando di ammissione pubblicato sul Portale di Ateneo.

La verifica può essere composta di più sezioni, ciascuna riferita alle diverse conoscenze richieste per l'accesso. La verifica delle conoscenze è considerata positivamente assolta con il raggiungimento nella prova di selezione della votazione minima indicata dal bando di accesso al corso. Agli studenti ammessi al corso di laurea, che non raggiungono tale votazione minima verranno attribuiti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Obblighi formativi aggiuntivi

Il mancato superamento di una o più sezioni del test comporta l'attribuzione del relativo Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella frequenza di un corso sulle competenze logico-matematiche impartito all'inizio del semestre e è finalizzato a colmare le lacune emerse durante la verifica delle conoscenze e competenze. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento dell'apposita prova di verifica al termine della frequenza del corso sulle competenze logico-matematiche, che si svolgerà nei gironi fissati dal Consiglio di Corso di Studio e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Art. 2 Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal Consiglio di corso e resi noti tramite il Portale di Ateneo. È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini e le modalità determinati annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio, vista la motivazione indicata dallo studente, valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli obiettivi formativi del corso di studio, inoltre verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei CFU relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Gli studenti iscritti al secondo anno di corso possono anticipare fino ad un massimo di 6 CFU a libera scelta dello studente (tipologia D) previsti al terzo anno esclusivamente per l'inserimento in piano di studio delle attività formative in ambito di competenze trasversali attivate annualmente dall'Ateneo.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul portale d'Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno i 2/3 delle ore previste.

Gli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero (come Erasmus o Overseas) sono esonerati dall'obbligo di frequenza agli insegnamenti le cui lezioni si siano svolte nel semestre di permanenza all'estero. Lo studente dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza.

Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come "attività formative autonomamente" scelte dallo studente uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Corso di Studio e resi noti tramite il Portale d'Ateneo. Se lo studente intende scegliere un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso con le modalità e nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente e le motivazioni fornite.

Art. 7 Scelta della seconda lingua straniera

La seconda annualità della lingua straniera deve essere in continuità con la lingua scelta nel primo anno di corso, salvo casi particolari che saranno valutati dal Consiglio del Corso di Studi.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I CFU acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei CFU dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuo CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i CFU con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti;

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, siano presenti CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

Art. 10 Attività integrative per studenti che provengono per trasferimento

Al fine di integrare eventuali carenze di CFU in un determinato settore scientifico disciplinare a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire alcune attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università;

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di CFU riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 - Organizzazione della didattica e verifica

1. *Prove in itinere*. Per ciascun insegnamento è prevista la somministrazione di prove *in itinere* al fine di testare le conoscenze acquisite per quanto concerne sia le lezioni svolte sia i materiali del programma relativi alle tematiche già affrontate.

Sono previste due prove per gli insegnamenti del corso: una di midterm e una finale (*midterm and final exam*). I docenti sono tenuti a garantire il recupero di almeno una delle due prove, su richiesta degli studenti.

Ogni docente comunicherà nel dettaglio, tramite il Portale di Ateneo, le modalità di svolgimento delle prove in itinere e quella dell'eventuale esame finale (che può essere tenuto sia in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo).

Per ciascun insegnamento obbligatorio è previsto lo svolgimento di un corso tutoriale rivolto agli studenti lavoratori e alcuni insegnamenti a loro diretti possono svolgersi totalmente o in parte in modalità e-learning.

2. Modulazione della datazione degli appelli.

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali o di gruppo) sono stabilite annualmente per ciascuna attività formativa e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

In ogni sessione d'esame gli studenti potranno sostenere una sola volta l'esame. Alla fine del semestre nel quale si sono tenute le lezioni gli appelli disponibili per gli studenti saranno tre, mentre

alla fine del semestre in cui non si sono tenute le lezioni gli appelli saranno due. Nella sessione autunnale (fine agosto/metà settembre) è previsto un solo appello.

3. Sul sito del corso di studio è pubblicata la Guida all'organizzazione didattica, dove sono indicate nello specifico le modalità di applicazione dell'organizzazione didattica.

Art. 13 Tirocinio

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di CFU:

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 14 Conoscenza lingua italiana per studenti non di madrelingua italiana

Per gli studenti non di madrelingua italiana è previsto la frequenza di un'attività formativa che consenta di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua italiana. Tale attività formativa non darà luogo a Cfu. In alternativa a ciò, gli studenti possono anche sostenere un insegnamento, tra quelli a scelta del gruppo D, in lingua italiana con bibliografia italiana.

Art. 15 Prova finale

• Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto in lingua inglese su un tema che sia attinente e rilevante per gli obiettivi formativi del corso di studio attraverso il quale lo studente dà dimostrazione di aver acquisito la capacità di elaborare nell'ottica degli studi internazionali le conoscenze e le competenze apprese durante il triennio di studi.

• Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste in un elaborato scritto di natura multidisciplinare redatto in lingua inglese. Nell'elaborato lo studente deve dar prova di aver acquisito la capacità di elaborare in un'ottica di studi internazionali le conoscenze e le competenze acquisite nel triennio di studi.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 25/10/2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.